



UNIVERSITÀ DI PISA
DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONE

Oggetto: Affidamento mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione ordinaria e interventi urgenti per opere di Manutenzione sistemi Audio Visivi Aule didattiche di Ateneo relativo agli immobili in uso e di proprietà all'Università di Pisa per l'anno 2018

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione ordinaria e interventi urgenti per opere di **di Manutenzione sistemi Audio Visivi Aule didattiche di Ateneo** relativo agli immobili in uso e di proprietà all'Università di Pisa per l'anno **2018**.

PREMESSA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

ART. 2 – Luoghi degli interventi

ART. 3 - Durata e corrispettivo

ART. 4 - Condizioni di esecuzione

ART. 5 - Sorveglianza e direzione dei lavori

ART. 6 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali generali

ART. 7 – Osservanza di leggi e norme

ART. 8- Modalità di esecuzione dei lavori

ART. 9 - Riservatezza dell'accordo quadro

ART. 10 - Difesa ambientale

ART. 11 - Garanzie e coperture assicurative

ART. 12 – Cessione dell'accordo quadro e subappalto

ART. 13 - Piani di sicurezza – Prevenzione infortuni

ART. 14 - Penali

ART. 15 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'operatore economico

ART. 16 – Pagamenti

ART. 17 - Controversie e riserve

ART. 18 - Risoluzione dell'accordo quadro

ART. 19 – Stipulazione del Contratto

ART. 20 – Elenchi Prezzi

ART. 21 – Nuovi prezzi

ART. 22 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Allegati:

- 1) Modello Individuazione Generale dei Rischi e misure adottate per eliminare le interferenze (Mod.lo A).; (allegato B)

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di esecuzione di tutti gli interventi, somministrazioni delle provviste, degli operai e dei mezzi d'opera per la manutenzione ordinaria e gli interventi urgenti di

per opere di **di Manutenzione sistemi Audio Visivi Aule didattiche di Ateneo** relativo agli immobili in uso e di proprietà all'Università di Pisa per l'anno **2018**.

Dette opere e somministrazioni dovranno essere eseguite in conformità delle norme e prescrizioni specifiche di cui ai seguenti articoli, nonché delle norme e prescrizioni a carattere generale richiamate dal presente disciplinare.

L'affidamento sarà effettuato per mezzo di accordo quadro, ex art. 54 comma 3 D. Lgs. 50/06, pertanto l'operatore economico dovrà eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste dalla stazione appaltante.

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta nel **presente documento e nell'elenco prezzi allegato.**

La durata e l'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro sono stabilite all'art.3 del presente capitolato.

Le modalità delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro sono stabilite all'art.8 del presente capitolato.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno gli interventi che saranno richiesti.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'operatore economico affidatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il periodo di validità dell'accordo stesso e comunque entro il limite dell'importo contrattuale.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare i previsti lavori di manutenzione nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

I lavori saranno commissionati secondo le modalità di cui al successivo art.8 contenenti la descrizione della prestazione, il computo dei lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi e saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi

L'ordinativo sarà inviato tramite fax e/o posta elettronica indicata dall'operatore economico affidatario.

L'ordinativo dovrà recare le indicazioni specifiche sul finanziamento della spesa..

L'operatore economico dovrà inviare, nei termini previsti, l'accettazione dei lavori richiesti.

L'appalto include il servizio di reperibilità 24 ore su 24 di tutti i giorni feriali e festivi, durante il quale l'operatore economico deve sempre essere raggiungibile. L'intervento in reperibilità, essendo diretto per sua natura a rimuovere le condizioni di pericolo non suscettibili di rinvio all'orario di servizio dovrà essere limitato alle attività idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Art. 2 - Luoghi degli interventi

La manutenzione ordinaria e interventi urgenti dovranno essere eseguiti su tutto il patrimonio Universitario e dove richiesto esplicitamente dalla Committenza.

Art. 3 - Durata e corrispettivo

Durata

L'accordo quadro ha la durata di **12 Mesi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna e comunque sino all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione.

Le modalità di affidamento sono quelle tipiche dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Corrispettivo

Il corrispettivo massimo presunto di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a Euro 39.800,00 (Trentanovemilaottocento/00) di cui presuntivamente € 1.194,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo di cui sopra è da ritenersi quale importo di aggiudicazione a prescindere dal ribasso offerto.

Art. 4 - Condizioni di esecuzione

L'operatore economico dovrà notificare alla D.L. a mezzo fax Alla Direzione Edilizia e Telecomunicazioni – Settore ICT, l'elenco nominativo del personale impiegato per la manutenzione con la relativa qualifica, e trasmettere successivamente poi tutte le eventuali variazioni che si dovessero verificare.

La Stazione Appaltante si riserva di allontanare dal cantiere chiunque non risulti nell'elenco, ovvero non gradito.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere di provata capacità e fiducia e possedere cognizioni tecniche tali da fornire prestazioni conformi alla specializzazione richiesta, nonché dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la D.L.

Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di interventi, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

La D.L. potrà verificare periodicamente quanto richiesto nel comma precedente e, nel caso venissero riscontrate anomalie, potrà chiederne l'allontanamento.

Qualora l'operatore economico non ottemperasse alle richieste saranno applicate le penali previste dall'art.14 del presente capitolato, nonché quanto previsto dall'art.18.

La D.L. provvederà al controllo della perfetta esecuzione degli interventi oggetto del presente capitolato speciale di appalto e nel caso di inadempienze verranno applicate, a seguito di apposita relazione del direttore dei lavori, le penali di cui al successivo art.14 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'operatore economico dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione e sull'assistenza dei lavoratori impegnati nel servizio di manutenzione.

Tutti i dipendenti dell'operatore economico sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore e le norme antinfortunistiche proprie della prestazione in esecuzione.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'operatore economico responsabilità, sia sul piano penale che civile, nonché dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare a beni mobili e immobili sia della Stazione Appaltante che di terzi, oltretutto a personale dipendente dell'Università di Pisa o privati.

Art. 5 - Sorveglianza e direzione dei lavori

La sorveglianza e la direzione dei lavori è affidata al Direttore dei Lavori il quale potrà individuare e nominare ulteriori figure che collaborino con lo stesso all'esecuzione dei lavori di manutenzione nella veste di "assistente incaricato".

Art. 6 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e le forniture da impiegare nelle prestazioni oggetto del presente accordo quadro dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

I materiali forniti dovranno essere riconosciuti dal Direttore dei Lavori, della migliore qualità, dovranno inoltre corrispondere alle norme C.E.I. ed U.N.I., ed essere contraddistinti dal marchio di qualità IMQ e del marchio CE.

Nel caso di forniture di materiali l'operatore economico dovrà presentare adeguate campionature, se richieste dal Direttore dei lavori ed ottenere dallo stesso l'approvazione.

L'operatore economico è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato, ovvero richieste dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

Le forniture in genere, compresi gli apparecchi, dovranno essere di serie scelta e di rinomata casa di produzione ed essere inoltre di gradimento del Direttore dei Lavori.

L'operatore economico farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dal Direttore dei Lavori.

Qualora nel corso dei lavori, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'operatore economico sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture ritenute non conformi dal Direttore dei Lavori, valutate mediante le modalità sopra descritte, dovranno essere immediatamente allontanate dal luogo di installazione a cura e spese dell'operatore economico e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'operatore economico resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare prima della liquidazione del corrispettivo.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio saranno tali da garantire l'assoluta compatibilità con la funzione a cui sono preposti e con l'ambiente in cui sono installati.

Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione similare, da parte di Enti preposti (ISPESL, VV.FF., ASL o altri), saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Tutti i materiali combustibili dovranno essere di Classe 0 (zero) e tali da non dar luogo, in caso di incendio, a produzione di fumi tossici.

Tutte le apparecchiature ed i materiali montati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradare la Classe REI della compartimentazione sia per caratteristiche proprie sia con l'uso di idonei prodotti di sigillatura.

Art. 7 - Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto, nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal Contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in

modo abbreviato "c.c.");

2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (qui chiamato in modo abbreviato D.Lgs. n.50/2016) ;
4. il Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, articoli ancora in vigore;
5. il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto"), articoli ancora in vigore;
6. le normative vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
8. il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Pisa.

Il presente appalto è sottoposto a tutta la normativa vigente in materia e non in contrasto che qui si intende richiamata integralmente.

Si precisa che nel caso in cui non siano rispettate le leggi e le norme vigenti nell'esecuzione del presente accordo quadro, l'operatore economico dovrà impegnarsi, gratuitamente, alla messa in regola degli interventi non eseguiti a perfetta regola d'arte nei modi e nei tempi impartiti dal direttore dei lavori.

Art. 8 - Modalità di esecuzione di lavori

Per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei lavori, verbale di consegna, eventuali sospensioni, ultimazione, contabilizzazione, ecc., si rimanda a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore.

In particolare verrà redatto il verbale di consegna che dovrà contenere tutti gli elementi indicati dalla disciplina anzi richiamata con allegato l'elenco delle strutture.

Tale verbale sarà redatto in duplice copia, firmato dal direttore dei lavori e dall'operatore economico affidatario.

Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale qualificato specializzato, secondo la "perfetta regola d'arte" e con le migliori modalità di intervento.

L'operatore economico non può iniziare o continuare (le prestazioni) qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro i termini indicati dal Direttore dei Lavori e si distinguono in:

1. **ORDINARIO**: da avviarsi entro e non oltre i 24 (ventiquattro) ore lavorative naturali e consecutive dal ricevimento dell'Ordine di Servizio numerato;

2. **URGENTE**: nei casi di interventi urgenti (ad esempio in caso di pericolo o di interruzioni di servizio), la comunicazione di intervento verrà segnalata telefonicamente, anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio, seguita da successiva mail e Report di lavoro.

In tali casi deve essere considerata assolutamente preminente l'esigenza di eliminare la situazione di pericolo, evitare danni, e ripristinare il servizio. In detti casi "urgenti", i lavori dovranno essere avviati/eseguiti entro 2 (due) ore naturali e consecutive e la regolazione burocratica (attraverso l'emissione degli Ordini di Servizio numerati) potrà avvenire successivamente e comunque non oltre due giorni dalla data di intervento.

L'Operatore economico è tenuto a restituire alla D.L. l'Ordine di Servizio numerato debitamente firmato per accettazione entro 2 giorni

3. **PRONTO INTERVENTO** : nei casi di chiamata di pronto intervento (ad esempio in caso di pericolo imminente o di gravi interruzioni di servizio), segnalata telefonicamente, anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio, seguita da successiva mail e Report di lavoro, l'Operatore economico dovrà rendere immediatamente disponibile il personale ad intervenire entro 1 (una) ora dalla chiamata con tutta l'attrezzatura necessaria per l'eliminazione delle cause del problema. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause l'Operatore economico dovrà comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l'Operatore economico non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, l'Amministrazione può provvedere ad eseguire l'intervento con un'altra ditta in danno all'Operatore economico inadempiente. In detti casi di "pronto intervento", la regolazione burocratica (attraverso l'emissione degli Ordini di Servizio numerati) potrà avvenire successivamente e comunque non oltre un (1) giorno dalla data di intervento. In casi di eccezionale necessità non prevedibili, l'operatore economico è tenuto a predisporre prestazioni in orario notturno, in giornate festive e comunque con orario superiore la normale giornata lavorativa.

Qualora fosse necessario, a richiesta della Stazione Appaltante e previo idoneo preavviso, l'operatore economico è tenuto ad effettuare prestazioni ed interventi lavorativi anche durante il mese di Agosto, durante i periodi di vacanza (Natale, Pasqua, ecc.) o nelle giornate festive, mettendo a disposizione per detti periodi il personale e le maestranze, i materiali ed i mezzi d'opera occorrenti e ciò secondo accordi presi con il Direttore dei Lavori.

L'operatore economico dovrà altresì comunicare al Direttore dei Lavori eventuali problematiche derivanti dalle lavorazioni o approvvigionamento dei materiali.

L'Operatore economico è tenuto a restituire alla D.L. l'Ordine di Servizio numerato debitamente firmato per accettazione entro 2 giorni

Interventi ordinari

Gli interventi ordinari, di cui al punto 1, dovranno essere eseguiti a seguito dell'accettazione:

- da parte dell'Operatore economico della perizia estimativa redatta dalla Stazione Appaltante;
- da parte della Stazione Appaltante del preventivo redatto dall'operatore economico, nel caso sia richiesto preventivo.

Al termine di ogni intervento, e comunque entro 5 giorni, verrà redatta dall'appaltatore una "Dichiarazione di intervento" conforme al fac-simile di cui all'appendice del Capitolato speciale, nella quale verrà comunicata alla D.L. la data di ultimazione dell'intervento stesso.

La D.L. provvederà a sottoscrivere tale elaborato e a restituirlo all'appaltatore certificando la conclusione e la regolare esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto applicativo ed indicando l'importo da liquidare al netto delle eventuali penali applicate.

Lavori di importo singolo non superiore a € 500,00

Interventi di lavoro di importo singolo non superiore a € 500,00 (cinquecento/00) compreso oneri per la sicurezza (oltre I.V.A.), verranno commissionati telefonicamente, seguiti da successiva mail e Report di lavoro, senza redazione di perizia estimativa o richiesta preventivo e saranno raggruppati in un unico "Ordine di Servizio" bimestralmente o comunque al raggiungimento dell'importo di € 5.000,00 (oltre I.V.A.).

I "Report di lavoro", redatti su moduli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante, unici per tutti gli edifici, dovranno contenere:

1. il luogo dove vengono effettuati gli interventi e/o le forniture;
2. l'indicazione sintetica delle forniture e delle prestazioni con riferimento all'elenco prezzi;
3. qualora lo si ritenga necessario, i termini di inizio e conclusione degli interventi o delle forniture stabiliti dal Direttore dei lavori ed eventualmente concordati con l'operatore economico;
4. nominativo e relativo contatto telefonico del referente della struttura, il quale dovrà essere preventivamente contattato per l'esecuzione dei lavori e contattato fisicamente al momento dell'esecuzione dei lavori.

L'operatore economico dovrà eseguire solo gli interventi in essi indicati e attenersi alle prescrizioni contenute, ricordandosi di comunicare la propria presenza all'interno delle strutture.

I Report di lavoro dovranno essere restituiti dall'operatore economico compilati con i materiali e la manodopera impiegata nelle prestazioni eseguite con riferimento all'elenco prezzi e controfirmati dal referente della struttura indicato; detti Report di lavoro costituiranno il rapporto di prestazione, per le successive elaborazioni statistiche, di controllo e di contabilizzazione

Art. 9 - Riservatezza dell'accordo quadro

L'operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del presente servizio di manutenzione, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

In particolare l'operatore economico non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le prestazioni oggetto dell'appalto, né autorizzare terzi a farlo.

Lo stesso obbligo ricorre per i subappaltatori debitamente autorizzati.

Art. 10 - Difesa ambientale

L'operatore economico si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

Art.11 - Garanzie e coperture assicurative

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 comma 7, D.Lgs. n.50/2016, dovrà stipulare una polizza assicurativa, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi e cause di forza maggiore, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con un massimale almeno pari all'importo contrattuale.

La polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Art.12 – Cessione dell'accordo quadro e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non è ammesso il subappalto di opere o lavori compresi nel contratto.

Art.13 - Piani di sicurezza – Prevenzione infortuni

Saranno redatti due documenti di coordinamento denominati: Modello Individuazione Generale dei Rischi e misure adottate per eliminare le interferenze (Modello A) e il Permesso di Lavoro (Modello B);

a) Modello Individuazione Generale dei Rischi e misure adottate per eliminare le interferenze (Modello A): è un documento redatto all'inizio del Contratto a firma congiunta del R.U.P., del Direttore della Struttura e della Ditta Aggiudicatrice, su tale documento oltre ai dati di contratto,

della Ditta Aggiudicatrice e della Struttura saranno riportati i possibili rischi che la Ditta può trovare e portare all'interno della struttura e le misure di Attivazione per eliminare le possibili interferenze;

b) Permesso di Lavoro (Modello B): è un documento redatto ad ogni intervento a firma congiunta del R.U.P., del Direttore della Struttura o suo preposto e del Referente della Ditta Aggiudicataria, su tale documento saranno riportate le prescrizioni da adottare per effettuare l'intervento.

Alle Ditte sarà richiesto la predisposizione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) che dovrà essere depositato entro venti giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori.

Il piano di cui sopra e il Modello Individuazione Generale dei Rischi e misure adottate per eliminare le interferenze faranno parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del PSS e del Modello Individuazione Generale dei Rischi e misure adottate per eliminare le interferenze da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al Dlgs 81/08 e s.m.i. stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.

L'appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Qualora si rendesse necessaria la stesura di un PSC, da parte della Stazione Appaltante, alle Ditte sarà richiesta la stesura di POS ai sensi del Dlgs 81/08 art. 90.

Art.14 - Penali

Per il ritardo nell'inizio o nell'ultimazione dei lavori l'Appaltatore è soggetto ad una penale secondo i seguenti dettami:

- Su *intervento ordinario*: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata per l'avviamento e/o l'ultimazione del lavoro, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile;
- Su *intervento urgente e/o di pronto intervento*: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti ai punti A)1. ed A)2. del precedente Art. 8 (24 ore per intervento urgente, 2 ore per pronto intervento); i tempi decorrono dall'ora esatta della segnalazione telefonica. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile.

Art.15 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'operatore economico

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000 n° 145 per quanto ancora in vigore, dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore e dal D.lgs 50/2016 e s.m.i., e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli e ad elenco descrittivo:

- le spese per la fornitura di grafici per particolari costruttivi e per ogni altro materiale grafico che si rendesse necessario nel corso di esecuzione dei lavori;
- l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l'osservanza delle norme emanate con:
 - a) D.lgs n. 81/08 del 09/04/2008: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
 - b) norme in materia di sicurezza degli impianti previste dal D.M. n. 37 del 22/1/2008.
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di mano d'opera di mutilati, invalidi, combattenti, patrioti, reduci ed orfani.
- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; garantire la sicurezza della circolazione mediante l'impianto e manutenzione in costante efficienza della segnaletica diurna e notturna di tutti i lavori che comunque impegnino la sede stradale e le sue pertinenze a norme del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 Giugno 1959, n°432 e Regolamento di esecuzione del citato T.U. sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959. Ritenendo con ciò essa Impresa l'unica ed esclusiva responsabile per danni arrecati alle cose o persone sollevando

l'appaltante ed il personale preposto alla D.L. da responsabilità, noie e molestie. L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n.495.

- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.

- la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori

- tutte le spese di cui all'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto ed in particolare, le spese di redazione ed i diritti di stipulazione inerenti al contratto, quelle per imposte e tasse di bollo e registro nella misura dovuta a norma delle vigenti norme di legge, le spese di stampa, compresa quella del Capitolato Speciale, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni che debbono essergli consegnati, le spese per il numero di copie del contratto richieste, ecc.. L'elencazione di cui sopra si intende esemplificativa.

- si esclude in via assoluta qualsiasi compenso all'Appaltatore per guasti alle opere eseguite, danni o perdite di materiali, attrezzi ed utensili, ponti di servizio od altro, siano essi determinati da forza maggiore, negligenza od imperizia dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti e da qualsiasi altra causa, compresa quella cagionata o dipendente da terzi.

Sospensioni dei lavori per cause non prevedibili o di forza maggiore non daranno diritto a compensi speciali.

- il rispetto della normativa antimafia in base alle Leggi in vigore, e l'osservanza di quanto richiesto in materia dall'Amministrazione circa la documentazione da prodursi.

- resta contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla direzione lavori, l'Appaltatore rimane l'unico completo responsabile delle opere strutturali da realizzare e delle opere di finitura od impiantistiche, e ciò sia per quanto riguarda la qualità dei materiali, sia per la loro esecuzione; pertanto, lo stesso dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura ed importanza e di ogni conseguenza che potesse derivare da tali inconvenienti.

- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

L'Impresa aggiudicataria, nell'accettare i lavori, dichiara espressamente che nello stabilire l'importo dell'offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati. Gli oneri ed obblighi elencati nel presente articolo sono compensati con l'offerta dei prezzi d'appalto e non si farà quindi luogo per essi ad alcun speciale compenso. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto —previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul primo acconto utile. L'inadempienza di cui sopra comporterà comunque l'applicazione di una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti trattenuta sul primo acconto utile. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore abbia ottemperato all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art.16 – Pagamenti

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, secondo le seguenti modalità:

- a cadenza bimestrale e comunque ogni qualvolta il credito dell'impresa al netto di I.V.A. e delle ritenute di legge raggiunga l'importo di €15.000,00.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione del documento attestante il credito (S.A.L.) da parte del direttore dei lavori, nelle forme e nei modi previsti per legge, di regolarità contributiva dell'appaltatore.

Nel caso di sospensione dei lavori la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate e recapitate a:

UNIVERSITA' DI PISA
DIREZIONE EDILIZIA E TELECOMUNICAZIONE
Settore Telecomunicazione
Lungarno Pacinotti, 43/44
56126 Pisa
codice fiscale 80003670504 - partita IVA 00286820501

ufficio identificato con il codice IPA LPWGAD. Nel documento dovrà essere indicato il numero di contratto e il codice CIG.

La fattura dovrà riportare, inoltre, la seguente dizione: “soggetta a scissione dei pagamenti”, ex art. 17-ter del DPR 633/72 introdotto dall’art. 1 comma 629, lett. B) della Legge 23/12/2014 n.190.

Art.17 – Controversie e riserve

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria.

Le riserve e le pretese dell’appaltatore che, in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010.

Art. 18 - Risoluzione dell’accordo quadro

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n.50/2016, l’Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui all’ art. 108 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 19 - Elenco Prezzi

L’elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni relative alle opere in economia è *l’Elenco Prezzi Unitari di Progetto* allegato;

Nel caso in cui la categoria di lavoro non sia inserita nel suddetto prezzario si farà riferimento al *Prezzario dei lavori pubblici della Toscana 2018. Seguito dai prezzari - Prezzario Impianti Elettrici - edizione DEI 2018 e Prezzario Impianti Tecnologici - edizione DEI 2018;*

I prezzi degli elenchi sono da intendersi fissi e invariabili per tutta la durata dell’appalto, anche se durante il periodo contrattuale dovessero verificarsi aumenti dei costi.

Fissa e invariabile è anche la percentuale di ribasso offerta dalla ditta; pertanto viene esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi per tutta la durata dell’appalto.

Nei prezzi devono intendersi comprese tutte quelle opere relative alla protezione del personale, dei manufatti, dei mobili, delle apparecchiature, attrezzature ecc., esistenti nelle strutture ed ambienti; pertanto la Ditta, prima di ogni intervento, deve usare ogni precauzione e mettere in opera tutti i provvedimenti necessari per prevenire e non arrecare danni a persone e cose fermo restando il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità per danneggiamenti durante l’esecuzione dei lavori.

Art.20 – Nuovi prezzi

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nei prezziari di cui al precedente art. 19, verranno concordati nuovi prezzi con la Direzione dei Lavori, redatti mediante analisi attraverso l'utilizzo dei prezzi elementari di cui ai prezziari sopra richiamati e per quanto riguarda le categorie di lavoro non direttamente riconducibili agli stessi, i nuovi prezzi saranno determinati attraverso analisi dei prezzi dedotti da listini ufficiali o da prezzi correnti di mercato, aggiungendo ove non previste, le spese generali in misura del 15% e utile di impresa in ragione del 10%.

Art. 21 –Attestazione di regolare esecuzione

La liquidazione della fattura equivale alla regolare esecuzione dell'intervento effettuato.

Art.22 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo (anche se materialmente non allegato);
- b) i prezziari di cui all'art. 19 (anche se materialmente non allegati);
- c) il presente Capitolato Speciale di appalto;

Fanno inoltre parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dal contraente);

- d) Modello Individuazione Generale dei Rischi e misure adottate per eliminare le interferenze (Modello A - allegato B);
- e) Il piano sostitutivo di sicurezza;
- f) Permesso di Lavoro (*Modello B*);
- g) Report Lavori (*Modello C*);
- h) Elenco Prezzi Unitari di Progetto (Allegato C);